



STATUTO COMITATO REGIONALE
ANPAS EMILIA – ROMAGNA ODV

Approvato Assemblea Regionale del 25 maggio 2019 – Bologna
Approvato Consiglio Nazionale ANPAS del 13 aprile 2019

1. Denominazione

E' costituita la associazione Comitato Regionale ANPAS EMILIA-ROMAGNA sotto la denominazione di “ANPAS Comitato Regionale Emilia-Romagna ODV” o in forma breve “ANPAS ER ODV”.

Di esso fanno parte tutte le Pubbliche Assistenze associate ad ANPAS con sede legale nel territorio regionale dell’ Emilia-Romagna.

2. Natura giuridica del Comitato Regionale

Il Comitato Regionale è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle società di Pubblica Assistenza e di pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

È scopo e missione istituzionale del Comitato Regionale la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

Il Comitato Regionale partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell’uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

Il Comitato Regionale è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di ANPAS Nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.

Il Comitato Regionale e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

3. Sede

La sede legale del Comitato Regionale è a Bologna. Con delibera del Consiglio Direttivo Regionale potrà essere variata la sede, purché nell’ambito del Comune di Bologna.



4. Simbolo

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS Emilia-Romagna.

Il Comitato Regionale vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'ANPAS.

5. Finalità ed attività

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale di ANPAS, il Comitato Regionale si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione, allo scopo di:

- coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- attivare servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;

Il Comitato Regionale svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e prestazioni sanitarie:

- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi
- promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, socio sanitari e sociali

b) Interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:

- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;

c) Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti:

- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della protezione civile;

d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico

f) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- i) attività internazionale e cooperazione allo sviluppo previo accordo con Anpas nazionale secondo quanto previsto dall'art. 5 Statuto nazionale.

Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale ANPAS, il Comitato Regionale può prendere parte alle attività di:

- a) cura di procedure di adozione internazionale
- b) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto nazionale;
- c) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Comitato Regionale può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri consentiti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale.

Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

6. Associate

Possono essere associate del Comitato Regionale le Organizzazioni di Volontariato aventi sede in Emilia-Romagna, che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 dello statuto nazionale di ANPAS, all'art. 2 del presente statuto, e al codice etico di ANPAS.

7. Affiliate

Sono affiliate ad ANPAS le organizzazioni con sede nel territorio dell'Emilia-Romagna, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non avendo i requisiti per aderire ad ANPAS, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola (e senza diritto di voto), alle assemblee del Comitato Regionale.

Il Regolamento generale di ANPAS nazionale ed il Regolamento regionale, se redatto, disciplinano



le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

8. Partecipazione al movimento

Il Comitato Regionale riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le Associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.

I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

9. Requisiti delle associate

L'associata del Comitato Regionale deve:

- costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto nazionale ANPAS e all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni spontanee, personali e gratuite dei volontari associati;
- fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione;
- impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione
- utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale.

10. Diritti delle Associate

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

- di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;
- esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme e con le modalità previste nel regolamento generale, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.



11. Doveri delle Associate

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- indicare ed utilizzare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;
- versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall' articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da ANPAS;
- sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, e dal Comitato regionale, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla normativa vigente.

12. Acquisizione e perdita della qualità di associata.

La qualità di associata ad ANPAS si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art.12 dello Statuto nazionale.

La qualità di associata si perde:

- per recesso
- per morosità
- per esclusione
- per cessata attività o scioglimento
- Recesso

la dichiarazione di recesso deve essere inviata al presidente nazionale e per conoscenza al presidente del comitato regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.

- Morosità

Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

- Esclusione

Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione della associata.

La delibera di esclusione emanata dal Consiglio nazionale comporta la esclusione di diritto



dell'associata anche dal Comitato Regionale.

- Cessata attività o scioglimento.

Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

13. Patrimonio

Il Comitato Regionale ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

14. Entrate

Le entrate del Comitato Regionale sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- i) attività di raccolta fondi;
- l) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15. Organi del Comitato

Sono organi del Comitato Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) La Direzione Regionale;



- e) L' Organo di controllo;
- f) Il Collegio Regionale dei Probiviri;
- g) i Comitati provinciali o di zona.

Il Comitato potrà inoltre dotarsi dell'attività di revisione da parte di un revisore esterno o di una società di revisione, quando la nomina sia imposta dal Codice del Terzo settore, ovvero per scelta facoltativa del Comitato, secondo le regole richiamate dal presente statuto.

16. Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 500 hanno diritto ad un delegato in più ogni 500 soci o frazione di 500. Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese ai sensi del Regolamento generale Anpas o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'articolo 8 dello statuto per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un decimo delle associazioni facenti parte del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente regionale con lettera inviata alle Associate a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito web Anpas regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Le associate possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di una associata.

17. Assemblea ordinaria

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di maggio di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale:

- a) elegge e revoca il Consiglio Regionale; l'Organo di controllo; il Collegio Regionale dei probiviri;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dal presente statuto;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
- e) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;



- f) approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilancio sociale del Comitato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- g) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- h) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;
- i) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

18. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei delegati, in seconda convocazione con la presenza della metà. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

19. Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da 5 a 31 componenti. Tale numero varia in misura di un componente ogni 5 associate.

Ciascun organismo provinciale e/o di zona è rappresentato in consiglio regionale da un consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 30 dello statuto nazionale.

Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti Associate.

Il Consiglio regionale approva un Regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Il Consiglio Regionale dura in carica per quattro anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente, e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;
- c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- d) approva i regolamenti associativi che non sono riservati alla assemblea;
- e) ha la gestione finanziaria del Comitato;
- f) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;



- g) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive
- h) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;
- i) vigila sul permanere dei requisiti delle associate;
- l) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 9 dello statuto nazionale e dell'art. 9 dello statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal Regolamento generale.
- m) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi; trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- n) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, strumentali e secondarie, svolte dall'Associazione.
- n) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali.
- o) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all'articolo 18, lettera q dello Statuto nazionale

20. Presidente Regionale

Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato Regionale che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante del Comitato;
- b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
- c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;
- e) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Presidente regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi; a tal fine rileva anche un mandato svolto solo parzialmente, se il Presidente è rimasto in carica per più di due anni.

21. Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da tre a nove componenti fra cui il Presidente, e il Vice-Presidente. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al Consiglio regionale in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della Direzione. Dura in carica per quattro anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua le delibere del Consiglio Regionale. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.



22. Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci. La nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria, anche nel caso in cui non siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo ha forma collegiale ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione e procede al controllo periodico delle operazioni amministrative. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23. Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

24. Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica quattro anni, e nella sua prima riunione elegge il presidente.



Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

25. Conferenza dei Presidenti

La Conferenza dei Presidenti può essere convocata dal Consiglio Regionale per l'illustrazione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dall'organismo nazionale e regionale.

26. Comitati provinciali e/o di zona

I Comitati provinciali e/o di zona sono articolazioni del Comitato Regionale per il coordinamento operativo delle associate e non godono di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

In ogni Provincia della Regione in cui hanno sede legale non meno di otto associazioni aderenti, può essere istituito un Comitato Provinciale.

Negli altri casi può essere istituito il Comitato Zonale con riferimento ai territori di due o più province confinanti, anche nel caso in cui in una di esse abbiano sede otto o più associate, secondo la delimitazione territoriale effettuata dal Consiglio Regionale.

Ad essi compete il coordinamento operativo delle associate nell'ambito di riferimento.

Il coordinatore del Comitato Provinciale e/o di zona è nominato dal Consiglio Regionale su designazione delle associate che compongono il comitato stesso.

Il coordinatore partecipa al Consiglio Regionale senza diritto di voto.

Ogni anno il Consiglio Regionale determina le linee di indirizzo per l'attività dei comitati provinciali e di zona.

27. Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza all'Organo di Controllo.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

28. Scioglimento del comitato

In caso di scioglimento del Comitato Regionale o Interregionale, previo parere di legge, il suo patrimonio è destinato ad ANPAS Nazionale secondo quanto previsto dall'art 36 dello statuto nazionale.

29. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale, al Regolamento generale dell'ANPAS ed alle leggi e norme vigenti.